



# **COMUNE DI CANEGRATE**

Provincia di Milano

## **REGOLAMENTO COMUNALE dei SERVIZI FUNERARI, CIMITERIALI e di POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione CC n. **33** del **29 giugno 2009**  
Entrato in vigore il **5 agosto 2009**

### **Area Servizi al Cittadino – Servizi Cimiteriali**

Il Responsabile di Area – Maria Angela Castiglioni

Il Responsabile di Servizio – Maria Angela Crespi

## INDICE SOMMARIO

<b>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
art. 1 - Oggetto	Pg. 3
art. 2 - Competenze	Pg. 3
art. 3 - Presunzione di legittimazione	Pg. 3
art. 4 - Servizi a pagamento e condizioni di gratuità	Pg. 4
art. 5 - Registrazione di atti	Pg. 4
art. 6 - Definizioni	Pg. 4
<b>Titolo II – TRASPORTO E SERVIZIO FUNEBRE</b>	
CAPO I – TRASPORTO FUNEBRE	
art. 7 - Trasporto funebre di resti mortali e ossei	Pg. 8
CAPO II – SERVIZIO FUNEBRE	
art. 8 - Servizio funebre	Pg. 9
art. 9 - Imprese funebri	Pg. 9
art.10 - Esecuzione servizio e responsabilità	Pg. 10
art.11 - Servizio funebre in Canegrate	Pg. 10
art.12 - Trasporto del feretro a spalla	Pg. 11
<b>Titolo III - CIMITERO COMUNALE</b>	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
art.13 - Disposizioni di carattere generale	Pg. 12
art.14 - Reparti speciali del Cimitero	Pg. 12
art.15 - Ammissione al Cimitero e ai reparti speciali	Pg. 12
CAPO II – PIANO CIMITERIALE	
art.16 - Disposizioni di carattere generale	Pg. 14
art.17 - Piano Cimiteriale	Pg. 14
CAPO III – INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE , ESTUMULAZIONE	
art.18 - Inumazioni e tumulazione	Pg. 15
art.19 - Esumazioni ed estumulazioni	Pg. 15
art.20 - Oggetti da recuperare	Pg. 16
art.21 - Disponibilità dei materiali	Pg. 16
CAPO IV - CREMAZIONE	
art.22 - Cremazione	Pg. 17
art.23 - Destinazione urne cinerarie	Pg. 18
art.24 - Affidamento urne	Pg. 18
art.25 - Dispersione ceneri	Pg. 18
CAPO V - CONCESSIONI	
art.26 - Disposizioni di carattere generale	Pg. 20
art.27 - Durata concessioni	Pg. 20
art.28 - Modalità concessioni	Pg. 21
art.29 - Norma transitoria temporanea modalità concessioni	Pg. 21
art.30 - Uso sepolture private	Pg. 22
art.31 - Manutenzione sepolture private	Pg. 22
art.32 - Pagamenti insoluti	Pg. 23
art.33 - Manutenzione di sepolture private	Pg. 23
art.34 - Rinuncia	Pg. 23
art.35 - Revoca	Pg. 24
art.36 - Decadenza	Pg. 24
art.37 - Estinzione	Pg. 25
<b>Titolo IV - POLIZIA MORTUARIA</b>	
art.38 - Divieti e sanzioni	Pg. 26
art.39 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sepolture	Pg. 26
art.40 - Materiali ornamentali	Pg. 27
art.41 - Illuminazione votiva	Pg. 27
<b>Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	
art.42 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Pg. 28
art.43 - Concessioni pregresse	Pg. 28
art.44 - Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento rapporto concessorio	Pg. 28
art.45 - Norma di rinvio	Pg. 29
ALL.to - Tabella dei gradi di parentela e affinità	Pg. 30

# **Titolo I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità e oggetto**

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina, in ambito comunale, le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri in base a principi di efficacia ed efficienza.
- 1.2. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
- R.D. 27.07.1934, n.1265, titolo VI, (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - libro terzo, titolo I, capo II del Codice Civile;
  - D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria),
  - Legge n° 130 del 30/03/2001;
  - Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002
  - D.P.R. n° 254 del 15/07/2003 (Regolamento smaltimento rifiuti sanitari)
  - Legge Regionale 18.11.2003, n.22, così come modificata dall'art.6 della Legge Regionale n.6/2005
  - Regolamento Regionale 9.11.2004, n.6, coordinato dal Regolamento Regionale 6.02.2007, n.1;

### **Art. 2 – Competenze**

- 2.1. La gestione del locale Cimitero, comprese le operazioni di inumazione/tumulazione - esumazione/estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, oltre le pratiche di carattere amministrativo/contabile, è curata direttamente dal Comune, tramite un apposito ufficio diretto da un Responsabile dei servizi cimiteriali. Il Comune può affidare la gestione e la custodia del cimitero a terzi. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2.2. Spetta al Responsabile incaricato della gestione dei servizi cimiteriali la stipula degli atti di concessione cimiteriali e, qualora il comune decida che il servizio sia affidato a terzi, il controllo sul soggetto gestore per la parte giuridico/amministrativa.
- 2.3. Concorrono con il Responsabile incaricato, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni per la parte tecnica e l'Ufficiale di Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.

### **Art.3 – Presunzione di legittimazione**

- 3.1. L'avente titolo ad un servizio in materia di polizia mortuaria, cimiteriale, trasporto/servizio funebre, cremazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc. o concessione/rinnovo di area, loculo, celletta ossario/ceneri, si intende debba agire in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari della richiesta e col loro preventivo consenso, di cui lascerà auto-dichiarazione nei termini di legge, lasciando indenne il Comune/soggetto gestore.
- 3.2. Le eventuali controversie che sorgano tra i privati relativamente alle concessioni cimiteriali vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune/soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante dall'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione; salvo i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso il Comune/soggetto gestore estraneo all'azione che ne consegue.

3.3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

#### **Art. 4 – Servizi a pagamento e condizioni di gratuità**

4.1. Le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione (sia ordinarie che straordinarie), traslazione, cremazione ed ogni altra prestazione cimiteriale richiesta dai cittadini sono servizi pubblici onerosi.

Le relative tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.

4.2. Le condizioni di beneficio economico che ammettono il trasferimento parziale o totale dell'onere delle operazioni indicate al precedente comma, dai familiari al Comune, sono lo stato di indigenza e bisogno, dichiarati dal Servizio Sociale sulla base di idonea certificazione.

4.3. Per "familiari", ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2 del presente articolo, nonché delle Leggi e Regolamenti che fanno riferimento al disinteresse della famiglia si intendono:

- a) il coniuge
- b) in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

#### **Art.5 – Registrazione di atti**

5.1. Presso il Cimitero, a cura dell'addetto alla custodia, è tenuto il registro con l'indicazione di ogni ingresso di cadavere, ceneri, resti mortali/ossei e relativa documentazione accompagnatoria.

5.2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico cartelli esposti presso il Cimitero, depositati e consultabili presso il Comune/ufficio del soggetto gestore, contenenti:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico.

#### **Art.6 – Definizioni**

(Nell'ordine alfabetico estratto dall'art.2 del Regolamento Regionale n.6/2204)

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività ;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più urne di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al Cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un Cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, urne di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un Cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, urne di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del Cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del Cimitero, in natura;

- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
  - a) ordinaria: eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
  - b) straordinaria: eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
  - a) ordinaria: eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
  - b) straordinaria: eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di Cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un Cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- resti mortali: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi rinvenuti a seguito di esumazione/estumulazione di cadavere, rispettivamente dopo 10 e 20 anni dalla sepoltura, non completamente scheletrizzato;
- resti ossei: esiti di esumazione/estumulazione di cadavere completamente scheletrizzato
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità ;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del Cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di urne di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al Cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al Cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

## **Titolo II**

### **TRASPORTO e SERVIZIO FUNEBRE**

#### **CAPO I**

#### **TRASPORTO FUNEBRE**

##### **Art.7 – Trasporto funebre di resti mortali e resti ossei**

7.1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, di resti mortali, di resti ossei dal luogo di decesso e/o di sepoltura/esumazione:

- all'obitorio
- ai locali del servizio mortuario sanitario
- alla camera mortuaria anche di altro Comune
- ai servizi per il commiato
- al Cimitero anche di altro Comune
- al crematorio
- altre destinazioni

comprese le soste in Chiesa per la funzione religiosa.

7.2. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, previa domanda da parte degli interessati .

7.3. Il trasporto di cadavere, di resti e di ceneri precedentemente tumulate, è autorizzato dal Responsabile di Servizio del Comune di sepoltura, previa domanda da parte degli interessati.

7.4. Il trasporto di cadavere o parti di esso rinvenuto sul territorio comunale è disposto ed autorizzato dall' Autorità Giudiziaria.

7.5. E' a cura del Comune/soggetto gestore, in relazione alle competenze tecnico-amministrative degli addetti al servizio, accertare la regolarità dei documenti accompagnatori e delle caratteristiche dei feretri e urne resti ossei/ceneri che giungono al Cimitero.

7.6. E' a cura del Comune/soggetto gestore accertare l' idoneità dei soggetti che effettuano trasporto come disposto dal successivo art. 8 del presente regolamento.

7.7. Il trasporto da o per Stato estero, è regolato dagli articoli 27, 28, 29 del DPR 285/90, dalla L. n.130/2001 e dai provvedimenti regionali LR. 22/2003 e R.R. n. 61/2004.

## **CAPO II**

### **SERVIZIO FUNEBRE**

#### **Art.8 – Servizio funebre**

8.1. Costituisce servizio funebre (o funerale) il servizio complessivo, comprendente:

- il trasporto funebre, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura; nonché:
- la fornitura e affissione degli avvisi di decesso
- la fornitura di cassa
- la fornitura di fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti

#### **Art.9 – Imprese funebri**

9.1. L'attività funebre di cui ai precedenti artt.7 e 8.1. è eseguibile da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene rilasciata, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dal Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente per il direttore tecnico.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

Nei successivi articoli del presente Regolamento i soggetti di cui al presente comma verranno denominati "impresa funebre".

9.2. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata direttamente o attraverso l'impresa stessa al Comune/soggetto gestore.

9.3. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa degli aventi titolo. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento. In caso di denuncia da parte dei cittadini o di controllo da parte dell'AC, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione se trattasi di impresa funebre locale, o di segnalazione al Comune competente se trattasi di impresa funebre con sede commerciale in altro Comune.

9.4. Le imprese funebri con sede nel Comune, idonee a svolgere l'attività funebre, dovranno impegnarsi a:

- a) essere reperibili, fornendo il proprio recapito, sia di giorno sia di notte, per effettuare a turno e, in ogni caso, su chiamata dell'Autorità Giudiziaria, il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, di loro parti, di ossa umane dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede (obitorio, camera mortuaria, anche di altro Comune - abitazione, ospedale ecc.) previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, in base disposto della circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993;
- b) eseguire a turno il servizio di trasporto funebre nei casi indicati dall'art.4.2. del presente Regolamento, per indigenti e bisognosi;

9.5. Il Servizio funebre, nei casi di cui precedente comma, consiste in un servizio funebre completo e decoroso, comprendente:

- fornitura di una cassa
- la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso, almeno 15 copie
- trasporto funebre ed accompagnamento della cassa fino all'inumazione sostando, se richiesto, presso la Chiesa.

9.6. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9.4. lettera b) sono a carico del Comune le spese relative servizio e/o trasporto funebre, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione a cura della G.C. che definisce altresì, sentite le imprese funebri locali, i casi in cui intervenire ed i criteri della turnazione.

### **Art.10 – Esecuzione del servizio e responsabilità**

10.1. L'impresa funebre effettua il servizio nel rispetto della normativa vigente.

10. 2. L'addetto al trasporto funebre opera in qualità di incaricato di pubblico servizio e quindi di responsabile della verifica del feretro.

10. 3. L'impresa si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio, tenendo indenne il Comune anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.

10.4. L'impresa deve eseguire il servizio con diligenza, accertandosi che le auto funebri ed il vestiario del personale siano sempre in piena efficienza e in perfetto ordine.

Il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni deve:

- a) tenere un contegno corretto e dignitoso
- b) essere fisicamente idoneo alla mansione
- c) essere dotato di attrezzature e di mezzi produttivi idonei.

10. 5. L'impresa è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.

10.6. Il servizio dovrà essere svolto con ordine, puntualità, precisione e diligenza, con auto funebri conformi alla vigente normativa, pulite e periodicamente disinfettate.

10.7. In ogni momento e senza preavviso, potranno essere esercitati controlli da parte dell'AC sull'esecuzione dei servizi/trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.

10.8. La trascuratezza del servizio da parte dell'impresa funebre, il contegno irrispettoso dei propri dipendenti, qualunque segno di disservizio e l'inosservanza del presente Regolamento, potranno comportare una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (come richiamato all'art.38.4.) in base alla gravità dell'inadempienza stessa e dopo regolare contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Ogni contestazione avverrà per iscritto, con assegnazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni e per provvedere a porre riparo alle inadempienze.

### **Art. 11 – Servizio funebre in Canegrate**

11.1. Nel caso di decessi avvenuti nell'ambito territoriale di Canegrate e del conseguente seppellimento del cadavere nel locale Cimitero civico, il servizio funebre o funerale avverrà con le seguenti modalità:

- a) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) alla Chiesa, dove il feretro resterà per il tempo necessario al rito religioso, indi dalla Chiesa al Cimitero;
- b) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) al Cimitero, ove non avvenga alcun rito religioso.

Il servizio dell'impresa funebre inizia dal luogo in cui è denunciata la presenza del cadavere e termina al Cimitero nel momento della tumulazione o inumazione del cadavere che è effettuata dal Comune/soggetto gestore.

11.2. E' a cura dell'impresa funebre, previa supervisione del custode, il collocamento della cassa nel posto di sepoltura (fossa, loculo o celletta se trattasi di cassetta resti/ceneri) ad esclusione del caso in cui si debba usare il montafretri, calabare e/o strutture o ponteggi utilizzabili esclusivamente dall' Addetto Comunale/soggetto gestore

11.3. Del funerale, l'impresa funebre dà preventivo avviso al servizio di Polizia Locale e all'addetto cimiteriale/soggetto gestore. La Polizia Locale disciplina le modalità di svolgimento del funerale e, in caso di corteo dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) alla Chiesa, anche il percorso.

Il Cimitero sarà raggiunto preferibilmente a piedi, con automezzi propri o, se richiesto dai parenti del defunto, con autobus messi a disposizione dall'impresa funebre.

11.4. Non è autorizzato lo svolgimento di funerali nei giorni festivi, salvo il caso di due festività consecutive.

11.5. Le auto funebri dovranno trovarsi sul posto per seguire il servizio almeno 15' (quindici minuti) prima dell'ora fissata per il funerale.

Il trasporto presso l'abitazione di cadaveri di persone decedute in ospedale, istituti o sul pubblico suolo dovrà avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario previsto per il funerale.

11.6. L'impresa dovrà eseguire il funerale, osservando anche tutte le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici del Comune e della ASL territoriale.

### **Art.12 – Trasporto del feretro a spalla**

12.1. L'eventuale trasporto a spalla del feretro, anche su brevi itinerari, è consentito previa autorizzazione del Comune nei seguenti casi:

- a) quando l'itinerario da percorrere per la sua natura non consente l'impiego di auto funebri;
- b) quando si vogliono tributare al cadavere speciali onoranze.

## **Titolo III CIMITERO COMUNALE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.13 - Disposizioni di carattere generale**

13.1. Il Comune provvede a garantire il servizio di sepoltura con il Cimitero Comunale.

13.2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

13.3. Il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime alla gestione ed alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi annessi all'area cimiteriale.

13.4. Fatte salve le prestazioni a carico dell'impresa funebre di cui all'art.11.2. (collocamento della cassa nel posto di sepoltura), competono esclusivamente al Comune/soggetto gestore del Cimitero le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti o abortiti, di resti anatomici;

13.5. Il Comune/soggetto gestore esercita l'ordine e la vigilanza in materia cimiteriale avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art.14 – Reparti speciali del Cimitero**

14.1. Non sono specificatamente previsti, all'interno del Cimitero, reparti speciali destinati al seppellimento di cadaveri, resti, ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

14.3. Gli arti anatomici, di norma, sono inumati, tumulati o cremati a cura dell 'A.S.L. nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione.

14.4. All'interno del Cimitero comunale è prevista dal Piano Cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato dall'art. 25 del presente Regolamento.

#### **Art. 15 - Ammissione nel Cimitero**

15.1. Nel Cimitero comunale sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
- b) persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano nel Comune la propria residenza;
- c) persone non residenti in vita nel Comune, se legate ad un rapporto di parentela in linea retta di primo grado ascendente (genitori) o discendente (figli) con cittadini residenti purché sussista la disponibilità nell'ambito dei criteri fissati dal Piano Cimiteriale;
- d) persone non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero, purché sussista la disponibilità nell'ambito dei criteri fissati dal Piano Cimiteriale;

- e) persone non residenti al momento del decesso, ma che abbiano mantenuto in vita la residenza del Comune per almeno anni 15 (quindici) continuativi;
- f) persone non residenti al momento del decesso in quanto ricoverate presso Residenze Socio Assistenziali, previo accertamento che l'emigrazione dal Comune di Canegrate presso altro comune sia avvenuto in conseguenza del ricovero;
- g) persone non residenti in vita nel Comune ma che abbiano parenti entro il secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) sepolte nel Cimitero del Comune, purché sussista la disponibilità nell'ambito dei criteri fissati dal Piano Cimiteriale;
- h) persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, siano già concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, sino al completamento della capienza del sepolcro;
- i) sacerdoti e suore che, pur non essendo residenti nel Comune, facciano parte della comunità parrocchiale di Canegrate, purché sussista la disponibilità nell'ambito degli spazi a suo tempo specificatamente realizzati e riservati dall'Amministrazione Comunale alla comunità stessa (ovvero ai lati della cappella centrale dei colombari esistenti, in epigeo ed ipogeo);
- j) i nati morti ed prodotti del concepimento il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;
- k) le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti sul territorio.

(Vedasi allegata tabella gradi di parentela)

## **CAPO II PIANO CIMITERIALE**

### **Art. 16 – Disposizioni di carattere generale**

16.1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

16.2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari.

16.3. Apposito Piano Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.).

16.4. Nell'attesa dell'adozione del Piano Cimiteriale il Comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 17 – Piano Cimiteriale**

17.1. Il Comune adotta un Piano Cimiteriale che contempra il fabbisogno del servizio nell'arco di almeno vent'anni, al fine di una corretta pianificazione.

17.2. Il Piano Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. e dell' A.R.P.A.

17.3. Nel Cimitero comunale dovrà essere presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri per i quali gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione ed un "Giardino delle rimembranze" per la dispersione delle ceneri .

17.4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

17.5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppresso quello vecchio, quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune provvede a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per l'impianto esistente.

17.6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri e ampliamento di quello esistente è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004

## **CAPO III**

### **INUMAZIONI – TUMULAZIONI – ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI**

#### **Art.18 – Inumazione e tumulazione**

18.1. Il Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, come previsto nel Piano Cimiteriale.

Le fosse destinate all'inumazione di cadaveri devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

18.2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente, fatte salve le spese di collocazione lapidi.

18.3. Sono a tumulazioni le sepolture di feretri, urne con resti ossei o urne cinerarie in opere murarie (cassoni in area, loculi, cellette). Le caratteristiche del tumulo devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

#### **Art.19 – Esumazioni ed estumulazioni**

19.1. Sono esumazioni ordinarie quelle effettuate trascorso il termine ordinario di scadenza fissato in dieci anni.

19.2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite trascorsi i termini della concessione stabiliti al successivo art.28 del CAPO V Concessioni.

19.3. Le operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria che interessino più sepolture sono oggetto di comunicazione pubblica e di affissione nel cimitero con congruo anticipo.

19.4. Annualmente il Comune/soggetto gestore cura la stesura dell'elenco delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione/estumulazione ordinaria per l'anno in corso.

19.5. Sono esumazioni/estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima del termine ordinario di decadenza per:

- a) provvedimento dell' Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura
- c) cremazione.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, ad eccezione di quelle ordinate dall' Autorità Giudiziaria, sono effettuate nei periodi stabiliti dalla normativa vigente.

19.6. Le esumazioni/estumulazioni sono eseguite dagli operatori cimiteriali comunali/soggetto gestore al quale compete giudicare lo stato del cadavere esumato.

La presenza di personale A.S.L. può essere richiesta dal Comune/soggetto gestore qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

19.7. Nel caso in cui il cadavere esumato/estumulato si presenti completamente scheletrificato, le ossa raccolte sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in urne di zinco, su cui dovrà essere apposto in maniera indelebile il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di decesso.

19.8. La normale a naturale destinazione delle urne contenenti resti ossei o ceneri è costituita dalla celletta ossario, concessa secondo le tariffe stabilite dall' A.C.

Se le dimensioni dei loculi lo consentono, il Comune/soggetto gestore, concede il collocamento di un massimo n. 4 urne contenenti le ossa o le ceneri in:

- a) loculo ove sia stato o sia da tumulare un feretro
- b) area in concessione dove è già presente un feretro.

La durata della tumulazione delle urne in sovrapposizione ed il costo della relativa concessione sono regolati dall'art.27 (durata delle concessioni) del presente Regolamento.

19.9. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente scheletrificato il resto mortale potrà:

- a) essere inumato in altra fossa nel campo degli indecomposti per un periodo pari a 5 anni;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

## **Art. 20 – Oggetti da recuperare**

20.1. Qualora nel corso di esumazioni/estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso scritto al Comune/soggetto gestore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

20.2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale situato in loco.

20.3. In ogni caso, quindi indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune/soggetto gestore che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

20.4. Qualora non fossero reclamati, decorso il suddetto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

20.5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

## **Art.21 – Disponibilità dei materiali**

21.1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non recuperati dagli aventi titolo entro 60 gg, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali, le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri.  
Le aree possono essere nuovamente concesse.

21.2. Su richiesta degli aventi diritto, il Comune/soggetto gestore, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

21.3. Le croci e altri simboli religiosi, nonché le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

21.4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

21.5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO IV CREMAZIONE**

### **Art. 22 – Disposizioni di carattere generale**

22.1. Il Comune per procedere alla cremazione può utilizzare l'impianto funzionante più vicino o quello eventualmente convenzionato.

L'avente titolo può comunque scegliere il crematorio su tutto il territorio nazionale.

22.2. La cremazione è consentita anche per cadaveri precedentemente inumati/tumulati (cremazione postuma).

22.3. La cremazione è inoltre consentita per cadaveri inumati da dieci anni o tumulati da venti anni (cremazione di resti mortali).

22.4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, presentando i seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
- b) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.  
L'iscrizione alle suddette associazioni vale anche contro il parere dei familiari, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
- c) In mancanza dei documenti indicati ai precedenti punti, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei dichiaranti o di decesso.  
Qualora gli aventi titolo abbiano reso il processo verbale nel Comune di loro residenza, l'Ufficiale di Stato Civile ricevente lo trasmette, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, a quello del Comune di decesso.  
Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- d) Nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

22.5. In caso di cremazione postuma e di resti mortali l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di seppellimento, previa acquisizione di quanto indicato alla precedente lettera c) del presente articolo.

22.6. In caso di decesso di un cittadino straniero che abbia manifestato la volontà di essere cremato tramite disposizione testamentaria, è necessario accertare che, ai sensi della legge n. 218/95, il testamento sia conforme ai principi che disciplinano le forme testamentarie nel Paese di appartenenza del defunto tramite richiesta presso il Consolato in Italia del Paese del deceduto, per acquisire un'attestazione in tal senso, nonché nulla osta che l'ordinamento di quel Paese consente la pratica di cremazione.

22.7. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal precedente comma 22.5.

22.8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito del medico necroscopo segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

## **Art.23 – Destinazione delle urne cinerarie**

23.1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente; ciascuna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

23.2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita celletta, loculo, area in concessione, secondo il disposto dell'art. 19.8. del presente Regolamento o in cinerario comune.

23.3. In alternativa, e secondo quanto disposto dai successivi articoli, l'urna cineraria può essere affidata ad un familiare, oppure le ceneri possono essere disperse, previa apposizione di idonea targhetta di identificazione individuale da collocarsi in luogo appositamente individuato nel cimitero.

## **Art. 24 – Affidamento dell'urna cineraria**

24.1. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare. La relativa autorizzazione, previa richiesta degli aventi titolo, viene rilasciata:

- a) dal Comune di decesso
- b) dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali;
- c) dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente tumulate.

24.2. L'autorizzazione di affidamento delle ceneri ad una persona diversa dall'avente titolo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante la volontà manifestata nelle forme previste dalla normativa vigente, così come indicato nel precedente art.22.4, lettera **c**.

24.3. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta su modello approvato dalla Giunta Regionale.

24.4. L'urna affidata ai familiari deve essere collocata in un luogo definito, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno; garantito contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali; deve essere stabilmente affisso al suolo ovvero a parete.

24.5. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale stata affidata l'urna cineraria.

## **Art. 25 – Dispersione delle ceneri**

25.1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri attraverso dichiarazione testamentaria, o iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione avviene con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La relativa autorizzazione, previa richiesta degli aventi titolo, viene rilasciata:

- a) dal Comune di decesso;
- b) dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali;
- c) dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di dispersione di ceneri precedentemente tumulate.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è subordinata a:

- a) richiesta da parte degli aventi titolo;
- b) presentazione della dichiarazione dell'incaricato alla dispense redatta su modello stabilito dalla Giunta Regionale.

Copia della dichiarazione è conservata presso il Comune di tumulazione o di decesso se trattasi di dispersione ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali o di ceneri precedentemente tumulate.

Una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate per la dispersione.

25.2. Qualora il defunto abbia manifestato in vita la volontà di dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, espletata con esiti negativi la procedura già indicata all'art.22.4. lettera c) si provvede alla dispersione nel cinerario comune entro 90 gg, così come disposto dall'art. 13 comma 5 del R.R. n. 61/2004.

## **CAPO V CONCESSIONI**

### **Art. 26 – Disposizioni di carattere generale**

26.1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

26.2. L'area viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa e l'eventuale rimozione del monumento sono a carico del privato.

26.3. La concessione in uso riguarda:

- a) aree per sepolture multiple sotto terra (tombe da 2 a 6 posti)
- b) i seguenti manufatti costruiti dal Comune:
  - loculi (fuori terra o sotto terra)
  - cellette per urne ossa/urne cinerarie.

26.4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dalla G.C. con proprio atto.

26.5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

26.6. La concessione è regolata da contratto stipulato ai sensi della normativa vigente, previa assegnazione dell'area o manufatto da parte del Comune/soggetto gestore.

26.7. Ogni contratto di concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) il titolare della concessione
- b) la natura della concessione e la sua identificazione
- c) la durata
- d) il numero di posti realizzati;
- e) i nominativi degli eventuali aventi diritto successivi
- a) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

26.8. È ammissibile la collocazione provvisoria del defunto sia nei loculi che in aree, a richiesta motivata dei privati aventi titolo, per n.90 gg naturali e consecutivi e, comunque, non oltre tre mesi.

### **Art. 27 – Durata delle concessioni**

27.1. Le concessioni a tempo indeterminato, così dette "perpetue", non sono ammesse.

27.2. La durata delle concessioni è a tempo determinato ed è fissata in anni 30 (trenta), dall'ultima tumulazione per le concessioni multiple.

27.3. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto.

27.4. Nel rispetto di quanto sopra disposto, nel caso di più tumulazioni relative ad una stessa cappella/area, regolate da un unico contratto di concessione, riferite anche a sepolture future rispetto alla stipula, viene garantita una tumulazione minima di anni 30 (trenta) per ciascun defunto e, comunque, sino ad un massimo di anni 99 (novantanove) dalla data della concessione originaria.

27.5. La durata della tumulazione in sovrapposizione di urne contenenti resti ossei/urne cinerarie, effettuata ai sensi dell'art.18.3. del presente Regolamento, si uniforma alla durata del contratto esistente che dà diritto alla sovrapposizione e la relativa tariffa della concessione è stabilita con deliberazione della GC.

27.6. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatto salvo il limite massimo di 99 anni dal rilascio.

27.7. E' consentito rinnovare una concessione scaduta, anche per un periodo inferiore ai 30 anni, previa richiesta degli interessati, e nel rispetto del Piano Cimiteriale. La durata massima del rinnovo è pari a quella della concessione scaduta. La tariffa della concessione è quella in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

## **Art. 28 – Modalità di concessione**

28.1. La concessione in area per sepoltura privata viene rilasciata in presenza di almeno n° 1 (uno) cadavere ed implica, per il concessionario, l'impegno alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla sua realizzazione, pena la decadenza, entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell'atto di concessione.

28.2. Nel caso in cui le dimensioni dell'area e le condizioni del terreno lo consentano, nel rispetto della normativa vigente, su richiesta degli interessati il contratto potrà prevedere più concessioni future per un massimo di n° 5 (cinque) oltre la prima sepoltura.

28.3. La concessione in loculo viene rilasciata in presenza di feretro o di cassetta resti ossei/urna cineraria, nel rispetto di quanto disposto dall'art.19.8. (destinazione resti ossei o ceneri) del presente Regolamento.

28.4. Viene rilasciata concessione d'uso di loculo, a persona in vita di età superiore ai anni 70 (settanta) esclusivamente in vista di futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado (genitore/figlio) premorto.

28.5. L'assegnazione delle sepolture, di norma, avviene per ordine progressivo, salvo i casi sottoindicati, per i quali l'assegnazione viene data secondo la disponibilità dei posti e tenendo conto della preferenza del richiedente se non in contrasto con il Piano Cimiteriale:

- a) area: la scelta è limitata all'interno del campo prestabilito da un ordine determinato dal Comune/soggetto gestore (fatta salva la norma transitoria di cui al successivo art.29);
- b) loculi zona ampliamento: a garanzia del disposto dal precedente punto 28.4. in caso di indisponibilità del loculo a fianco di quello occupato dal coniuge e/o parente di primo grado defunto, se disponibile può essere assegnato il loculo soprastante o sottostante quello del parente defunto;
- c) loculi esclusi dalla zona ampliamento;
- d) cellette per urne ossario/urne cinerarie escluse dalla zona ampliamento;

## **Art.29 – Norma transitoria temporanea modalità di concessione**

29.1. Tenuto conto che, alla data di adozione del presente Regolamento non sussiste alcuna disponibilità di aree oggetto di concessione (esauritesi nel dicembre 2008), al fine di dare efficace evasione alle richieste degli aventi titolo che preferiscono questa tipologia di sepoltura, in attesa dall'ampliamento del Civico Cimitero, in deroga a quando stabilito dall'art.28.5. lettera a), si dispone quanto segue:

- a) con decorrenza dal mese di gennaio 2009, è consentito accogliere la richiesta di prenotazione aree, senza oneri, con collocazione provvisoria del defunto in uno dei manufatti disponibili;

- b) le successive operazioni di estumulazione e tumulazione per il trasferimento nell'area oggetto della concessione, saranno eseguite con oneri a carico del Comune, fatto salvo lo scomputo del diritto di concessione già versato.

29.2. La presente disposizione ha validità di anni 3 (tre) anni dall'adozione del presente Regolamento e, comunque, sino all'ultimazione dei lavori di ampliamento del Civico Cimitero. Successivamente tutti gli oneri di estumulazione e tumulazione saranno a carico dell'utenza.

### **Art.30 – Uso delle sepolture private**

30.1. Il diritto d'uso della concessione è riservato, esclusivamente, alla persona del concessionario ed alle persone appartenenti alla sua famiglia o risultanti nello stato di famiglia.

30.2. Per "famiglia del concessionario" si intende: il concessionario, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini fino al quarto grado.

30.3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto d'uso è stato implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione stessa.

30.4. Per i collaterali e gli affini, l'uso deve essere autorizzato di volta in volta dal titolare della concessione, previo assenso dei soggetti di cui al punto 30.3.

30.5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al punto 30.4. se non già specificato in concessione.

Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione, previo accertamento e controllo da espletarsi in base alla normativa vigente, prima dell'adozione di ogni provvedimento.

30.6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della concessione tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti o previsti dall'art. 24, comma 1, del R.R n. 61/2004.

30.7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile: ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione può solamente essere retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal seguente art.34.

### **Art.31 – Pagamenti dilazionati**

31.1. Sono autorizzate dilazioni di pagamento, esclusivamente per il solo importo relativo alle concessioni cimiteriali, pari al 50% del valore della concessione, con applicazione di interessi passivi al tasso legale vigente, previa istanza della parte interessata prodotta mediante dichiarazione sostitutiva attestante la situazione reddituale della famiglia, in base a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici.

31.2. In sede di prima applicazione, vengono ammesse al beneficio della dilazione le dichiarazioni attestanti un reddito ISEE non superiore ad € 18.000,00, aggiornato in base all'indice ISTAT.

31.3. Le dilazioni dell'importo indicato al punto 31.1. possono essere rateizzate sino un massimo di n. 12 mensilità.

31.4. Il piano di ammortamento del debito verrà predisposto e autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.

31.5. Le rate vengono pagate dagli interessati entro la scadenza presso la Tesoreria comunale mediante esibizione del piano di ammortamento.

31.6. Il contratto relativo alla concessione verrà consegnato alla parte interessata ad estinzione totale del debito.

### **Art.32 – Pagamenti insoluti**

32.1. Gli insoluti di pagamento relativi a concessioni cimiteriali, espletate le normali attività rivolte al recupero del credito (lettera di sollecito mediante R.R. da parte del Comune/soggetto gestore), danno origine alle procedure previste dalla legge in materia di riscossione coattiva.

32.2. Il Comune/soggetto gestore provvede semestralmente alla redazione dell'elenco dei soggetti morosi per i quali attivare la riscossione coattiva.

### **Art.33 – Manutenzione di sepolture private**

33.1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

33.2. Per la manutenzione straordinaria eseguita d'ufficio il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

33.3. La modalità ed i tempi di corresponsione delle quote vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

33.4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente punto 33.2.:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) eventuali elementi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia,
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

33.5. Qualora il concessionario non provveda entro un anno al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

33.6. Sono assunte a carico del Comune tutte le manutenzioni inerenti le sepolture riservate alla comunità parrocchiale, ivi compresa l'illuminazione votiva di cui all'art.41.

### **Art. 34 – Rinuncia**

34.1. In caso di rinuncia alla concessione cimiteriale, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso di una somma pari a:

- a) 50% del costo della concessione nel caso di rinuncia entro anni 2 (due) dalla stipula della concessione stessa;
- b) 25% del costo della concessione nel caso di rinuncia oltre i due anni ed entro anni 5 (cinque) dalla stipula della concessione stessa, a condizione che il posto per la sepoltura non sia stato utilizzato e risulti quindi libero.

Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia oltre anni 5 (cinque).

34.2. La disposizione di cui al presente articolo non viene applicata per le concessioni in regime transitorio di cui all'art.29.

## **Art.35 – Revoca**

35.1. E' facoltà dell'A.C. ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concessi, qualora si rendesse necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, D.P.R. n. 289/1990, così come normato all'art.28.

35.2. Verificandosi le necessità di cui al punto 32.1., la concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto l'uso di altra sepoltura nell'ambito del Cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o secondo quanto stabilito dal precedente art.28. del presente Regolamento relativo a concessione perpetua.

Rimangono a carico dell'A.C. le spese per la traslazione dei cadaveri/resti dalla vecchia tomba alla nuova e della nuova concessione.

35.3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto ai precedenti articoli, l'A.C. dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

35. 4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

## **Art. 36 – Decadenza**

36.1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dal precedente art. 30 del presente Regolamento;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 30.7. del presente Regolamento;
- d) quando non vengano rispettati i termini di cui all'art.28.1. (realizzazione monumento tombale);
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

36.2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario agli aventi titolo se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

36.3. La dichiarazione di decadenza, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune/soggetto gestore disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

In seguito il Responsabile di Servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Art. 37 - Estinzione**

37.1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero e, in quest'ultimo caso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del R.R. n. 6/2004.

37.2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e manufatti, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, fotografie, decorazioni e oggetti simili.

37.3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV POLIZIA MORTUARIA**

### **Art.38 – Divieti e sanzioni**

38.1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e, in particolare:

1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
3. introdurre animali;
4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
6. portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti) e distribuire volantini di ogni genere;
9. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Comune/soggetto gestore (per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati);
10. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
11. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
12. assistere da vicino alla esumazione/estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto, o non preventivamente autorizzati dal Comune/soggetto gestore;
13. qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;

38.2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona di rispetto, salvo non siano debitamente autorizzati.

38.3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

38.4. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10 bis della L.R. n. 22/2003 , con individuazione del minimo edittale da € 25,00 ad € 500,00.

### **Art. 39 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

39.1. Le caratteristiche di ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, così come ogni arredo relativo a tombe, loculi, cellette, cappelle del Cimitero, sono stabilite con apposita deliberazione della GC.

39.2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ovvero anche nella lingua di riferimento, ai sensi della normativa vigente.

39.3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che, abusivamente, fossero state introdotte nel Cimitero.

39.4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

## **Art.40 – Materiali ornamentali**

40.1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

40.2. Il Comune/soggetto gestore provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe e dai loculi di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, lumini, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addica all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

40.3. Sulle sepolture private ad inumazione, si possono piantumare, previa autorizzazione comunale, arbusti di altezza non superiore a m.t 1,10, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine.

40.4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **Art.41 – Illuminazione votiva**

41.1. Su richiesta degli interessati, da presentare al Comune/soggetto gestore viene attivato il servizio di illuminazione votiva.

41.2. Le tariffe relative alle spese di allacciamento ed il canone annuale vengono stabilite dalla GC.

41.3. Il pagamento avviene, previo ricevimento della relativa bolletta, mediante un unico versamento entro la scadenza indicata.

41.4. Gli insoluti di pagamento relativamente al servizio di illuminazione votiva, trascorso il periodo di messa in mora, danno origine alla cessazione del servizio.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI**

### **Art.42 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.**

42.1. Il presente Regolamento entra in vigore esperite le procedure di pubblicazione specificatamente previste dall'art.85, 2° comma, del vigente Statuto Comunale

42.2. Le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se e in quanto compatibili.

### **Art.43 – Concessioni pregresse**

43.1. Salvo quanto previsto dal precedente art.42, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

43.2. Nel caso sia accertato che una concessione in regime di perpetuità risulti in evidente stato di abbandono per più di mesi 12 (dodici) successivi il 99° anno dalla stipula della concessione, la stessa viene revocata d'ufficio dopo aver esperite le opportune indagini e procedure di richiamo presso gli aventi titolo.

### **Art. 44 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio**

44.1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, ovvero non sia reperibile, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, decorrente dalla data della prima tumulazione riportata sulla lastra tombale, entro il limite massimo di anni 99 (novantanove).

44.2. Salvo quanto già previsto dal Titolo III, Capo V - "Concessioni" e dal D.P.R. 285/90, la concessione a regime perpetuo cessa quando il concessionario, ovvero il legittimo erede, richieda modificazioni al manufatto, nei limiti previsti dalla normativa, tendenti a aumentare il numero dei posti dello stesso. La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, per la durata prevista dall'art.27.2 del presente Regolamento e al pagamento, se dovuto, del canone di cui all'apposito tariffario.

44.2. Salvo quanto già previsto dal Titolo III, Capo V - "Concessioni" e dal D.P.R. 285/90, la concessione a regime perpetuo cessa i suoi effetti quando il concessionario, ovvero il legittimo erede, richieda modificazioni al relativo manufatto tendenti a aumentare il numero dei posti dello stesso, entro il limite massimo di n° 6 (sei) come previsto dall'art. 26.3. lettera a).

La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, per la durata prevista dall'art.27.2 (anni trenta) del presente Regolamento e al pagamento, se dovuto, del canone di cui all'apposito tariffario

## **Art.45 - Norma di rinvio**

45.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore già citate all'art.1.2. e, inoltre:

- al Codice Civile, Libro I, Titolo IV, artt.48 – 68 "Dell'assenza e della morte presunta"
- Legge 29.12.1993, n.578 e D.M. 22.08.1994, n.582 "Norme e Regolamento per l'accertamento e la certificazione di morte"
- al D.P.R. 3.11.2000, n.396, "Nuovo Regolamento dello Stato Civile" artt.71 – 83
- D.M. 5.04.2002 "Nuovo formulario di Stato Civile"
- a tutte le normative e disposizioni vigenti in materia.

**Allegata tabella dei gradi di parentela ed affinità**  
(artt.77 e 78 del Codice Civile)

<b>P A R E N T E L A</b>	<b>Gradi</b>	<b>In linea retta</b>	<b>In linea collaterale</b>
	1°	I genitori ed il figlio.	-
	2°	L'avo e l'ava (i nonni) e il nipote	I fratelli e le sorelle.
	3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio la zia ed il nipote da fratello o sorella
	4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote).	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle.
	5°	Il quartavolo e il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
	6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi

**Parentela:** vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite

<b>A F F I N I T A'</b>	<b>Gradi</b>	<b>Affini</b>
	1°	Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora
	2°	Marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc..
	3°	Zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..
	4°	Cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

**Affinità:** vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge